BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180,000,000

ADUNANZA GENERALE STRAORDINARIA

DEGLI AZIONISTI

TENUTA IN ROMA IL GIORNO 18 GIUGNO 1928



ROMA

TIPOGRAFIA DELLA BANCA D'ITALIA

-
1928

Ristampa anastatica eseguita presso il Centro Stampa della Banca d'Italia nel 1991

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180,000,000

ADUNANZA GENERALE STRAORDINARIA

DEGLI AZIONISTI

TENUTA IN ROMA IL GIORNO 18 GIUGNO 1928

ROMA
TIPOGRAFIA DELLA BANCA D'ITALIA
1928

ADUNANZA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

TENUTA IN ROMA IL GIORNO 18 GIUGNO 1928

.

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

ALLA

ADUNANZA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

tenuta in Roma il giorno 18 giugno 1928, anno VI

Signori,

La Gazzetta Ufficiale del dì 30 maggio reca l'avviso di convocazione dell'odierna Assemblea, col seguente ordine del giorno:

- 1º proroga della durata della Società;
- 2º aumento del capitale sociale;
- 3° riforma dello Statuto sociale;
- 4º accordi col regio Governo, in applicazione della legge 21 dicembre 1927 su la riforma monetaria.

I due primi argomenti registrati nell'ordine del giorno possono essere compresi nel terzo, poichè anch'essi riguardano mutamenti nello Statuto della Banca d'Italia, sebbene abbiano una massima importanza e predominino su gli altri che oggi qui si recano per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria. Noi crediamo, pertanto, di dividere in due parti la illustrazione dei detti argomenti, occupandoci da prima della riforma statutaria, che com-

prende l'allungamento della durata della Società, l'aumento del capitale sociale, e la creazione del Governatore dell'Istituto; consacrando la seconda parte dell'esposizione a chiarire sobriamente gli accordi col Governo, in quanto modifichino le condizioni presenti del nostro regime bancario.

I.

RIFORMA DELLO STATUTO.

Prima di considerare le innovazioni e gli emendamenti che si ritiene di dover introdurre nello Statuto vigente della Banca d'Italia, sembra opportuno di richiamare l'attenzione di chi legge queste pagine intorno ai caratteri fondamentali delle disposizioni statutarie, che formano, si può dire, la parte costituzionale dell'ordinamento amministrativo della Banca medesima.

Com'è noto, questa Banca deriva dalla Banca Nazionale nel Regno, della quale può dirsi la continuazione, mediante la trasformazione patrimoniale che ebbe per fase iniziale la fusione della Banca stessa con la Banca Nazionale Toscana e con la Banca Toscana di credito, e che si svolse in un lungo periodo di tempo con risultati fecondi, grazie

alla sapiente opera legislativa, la quale ebbe a fondamento la legge organica del 10 agosto 1893, e grazie alla perseverante e paziente opera amministrativa. Pertanto gli ordinamenti costituzionali della vecchia Banca Nazionale rimasero, sostanzialmente, fermi: la prova da essi fatta per una lunga serie di anni dà ragione della loro conservazione.

La vecchia Banca Nazionale nel Regno, autorizzata con la legge piemontese del 9 luglio 1850, non estranea, sin dalle sue origini, alle vicende del risorgimento politico italiano, prese, come istituto di emissione di biglietti, il proprio posto di forza operante nello Stato nuovo e nel relativo movimento politico, pur non essendo e non volendo essere un vero e proprio Istituto bancario di Stato.

Gli *statuti della Banca Nazionale*, approvati con regio decreto del 1º ottobre 1859, n. 3622, disponevano dover esservi, della detta Banca, una sede in ciascuna delle città di Genova, Milano, Torino, e una succursale in Alessandria, Cagliari, Cuneo, Nizza e Vercelli.

All'amministrazione della Banca provvedevano, in conformità delle disposizioni statutarie: l'Assemblea generale degli azionisti presso ciascuna sede, il Consiglio superiore, il Direttore generale, un Consiglio di reggenza, dei Censori, una Commissione di sconto e un Direttore presso le sedi; un Consi-

glio amministrativo e un direttore presso le succursali.

L'Adunanza degli azionisti a Torino, allora capitale dello Stato, da tenersi nel mese di marzo di ogni anno – come in ogni anno, in mesi diversi, tenevansi quelle di Genova e di Milano – doveva dividersi in due sedute, l'una delle quali con l'assistenza del Consiglio di reggenza, l'altra con l'intervento del Consiglio superiore, e sotto la Presidenza del presidente del maggiore consesso.

A questa seduta, destinata così alla « presentazione del conto di tutte le operazioni dell'annata, come alla discussione delle proposte d'interesse sociale d'ogni natura », corrisponde l'annuale Assemblea generale ordinaria, che la Banca d'Italia ora tiene in Roma, nel mese di marzo, presso la Direzione generale, per la presentazione agli azionisti del bilancio dell'Istituto.

L'art. 56 dello Statuto del 1859 disponeva: « La Banca sarà amministrata da un Consiglio superiore, che avrà sede in Torino, composto di nove membri, scelti nel seno dei Consigli di reggenza delle sedi di Genova, Milano e Torino ».

Il Consiglio superiore, così formato degli eletti dalle Assemblee generali degli azionisti, nominava il Direttore generale; aveva la sorveglianza su tutte le operazioni della Banca, e ne determinava le condizioni; su la proposta dei Consigli locali di reggenza, nominava, e, occorrendo, revocava i direttori delle rispettive sedi; nominava, su la proposta del Direttore generale, « gli impiegati degli uffici dal medesimo dipendenti », gli amministratori, i Censori, i Direttori e gli impiegati delle succursali. Le quali dipendevano dallo stesso Consiglio superiore, ed erano poste sotto la speciale vigilanza di una delle tre sedi indicate sopra, secondo la determinazione del Consiglio medesimo.

I Consigli di reggenza avevano l'amministrazione della rispettiva sede; a essi spettava di proporre al Consiglio superiore il candidato alla carica di direttore, e tutti i provvedimenti che ritenessero utili allo stabilimento rispettivo; spettava, inoltre, la nomina del Cassiere principale, e, sulla proposta del Direttore, la nomina degli altri impiegati.

Il Direttore generale, era incaricato dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio superiore, e della comunicazione di esse alle sedi e succursali, con le istruzioni che egli avesse ritenuto opportune.

I Direttori delle sedi avevano la direzione delle operazioni e degli uffici dello stabilimento rispettivo, in nome del Consiglio di reggenza, sotto la sorveglianza del Direttore generale.

L'attività della Banca Nazionale, intesa ad accompagnare, con l'istituzione delle sue filiali, la

espansione economica dello Stato italiano, fu molto allargata negli anni 1860 e 1861, nei quali venne deliberata l'apertura di numerose succursali nella Lombardia, nel Piemonte, nelle provincie dell'ex Stato pontificio, e in quelle dell'ex Regno delle due Sicilie; veniva parimenti decisa la creazione delle sedi di Napoli e di Palermo, alle quali dapprima venne dato un ordinamento provvisorio, diverso da quello delle altre sedi. Di poi, il regio decreto 29 giugno 1865, n. 2376 - mentre disponeva l'aumento del capitale della Banca da 40 a 100 milioni di lire, e il trasferimento dell'Amministrazione centrale da Torino alla nuova capitale provvisoria - estendeva alle dette due sedi, e alla sede di Firenze, della quale veniva allora deliberata l'istituzione, le disposizioni tutte regolatrici delle vecchie tre sedi di Genova, Milano e Torino (1).

Per tal guisa, costituite le tre nuove sedi, il numero dei componenti il Consiglio superiore, in ragione di tre per sede, saliva da 9 a 18.

Avvenuta la riunione delle Provincie venete alla Patria comune, l'Amministrazione della Banca deliberava, nel 1866, l'istituzione della sede di Venezia, e di succursali nelle altre principali città di quella regione.

⁽¹⁾ In occasione del trasferimento della Capitale, da Torino a Firenze, il Governo, essendo Ministro delle Finanze Quintino Sella, approvava, con Decreto dell'ottobre 1865, la fusione della Banca Nazionale toscana, con la Banca Nazionale nel Regno.

Finalmente, nell'ottobre del 1870, avvenuta la unificazione del Regno d'Italia, con Roma capitale, veniva deciso il trasferimento dell'Amministrazione centrale dell'Istituto e l'impianto di una sede di esso in Roma.



Così, alla fine del 1870, la Banca aveva una sede in ciascuna delle seguenti regioni: Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Sicilia, e una sede in Napoli.

Gli ordinamenti amministrativi del vecchio Istituto non subirono modificazioni insino alla creazione della Banca d'Italia. Tuttavia il movimento di espansione dell'Istituto nel periodo che accompagnò la formazione del Regno, la sempre crescente importanza dei rapporti tra la Banca e lo Stato, anche per le grandi operazioni finanziarie, fecero sì che nelle deliberazioni del Consiglio superiore e nell'opera del Direttore generale si venisse via via accentrando, nel fatto, per naturale evoluzione, il governo dell'Istituto.

Il concetto di decentramento di poteri, quasi di autonomia locale, che si giudicava conveniente all'inizio della vita della Banca Nazionale – sorta in un piccolo Stato dall'unione di una banca genovese e di una banca torinese – doveva allentarsi, col passare del tempo e l'irrobustirsi dell'Istituto, e con il migliorare delle comunicazioni da provincia a provincia e da regione a regione, di fronte alle crescenti necessità del maggiore Istituto di emissione dell'Italia unita. Le sedi continuarono bensì, anche negli anni che precedettero la trasformazione del 1893, ad avere l'autonomia amministrativa sancita dagli Statuti; ma questa si riduceva, in gran parte – e se ne intuiscono le ragioni – a una autonomia soltanto formale.

Invece, rimase e anche si rafforzò il concetto della ripartizione regionale nella formazione del più alto organo amministrativo dell'Istituto: un concetto che non deriva dalla considerazione di interessi regionalisti da tutelare, bensì dalla essenza stessa dell'unità nazionale conseguita per il concorso patriottico di tutte le regioni d'Italia, che si sono fuse nella Patria comune, pur conservando i rispettivi caratteri etnici. Quindi si è mantenuta la ripartizione originaria per regioni, ma si è attenuata la primitiva autonomia amministrativa locale, con rafforzamento delle varie parti nella costruzione della suprema opera intera.

Il primo Statuto della Banca d'Italia, approvato mediante regio decreto 20 dicembre 1893 n. 671 – anche lasciando ai Consigli di reggenza l'amministrazione formale delle sedi – metteva le direzioni

di queste alla diretta dipendenza del Direttore generale. È a mezzo del Direttore generale che i Consigli di reggenza, attualmente, presentano alle decisioni del Consiglio superiore le proposte di transazioni e di concordati; e spetta al Direttore generale, come capo dell'Istituto, di proporre al Consiglio superiore le nomine di tutti gli impiegati della Banca, non esclusi i Direttori delle sedi.

Le disposizioni dello Statuto della Banca d'Italia risguardanti l'amministrazione, erano state, dunque, foggiate su l'ordinamento amministrativo della vecchia Banca nazionale nel Regno, quale esso risultava dai vecchi Statuti del '59; ma con modificazioni suggerite dall'esperienza, e intese a dare una maggiore unità di indirizzo e di azione all'Istituto di emissione: modificazioni che già nella pratica avevano avuto un principio di attuazione, conservando sempre la struttura, che diremmo storica, dell'Istituto medesimo.

Caposaldo di tale ordinamento era, come è ancora – attraverso i successivi parziali emendamenti di talune disposizioni dello Statuto – la formazione regionale del Consiglio superiore, emanazione degli eletti dalle Assemblee generali locali degli azionisti, che ogni tre anni si tengono presso ciascuna sede. Si è ottenuto, in tal modo, che al detto Consiglio partecipassero individui della maggior parte delle

regioni italiane, indipendentemente dalla effettiva distribuzione geografica per numero delle azioni possedute dai soci: e ciò in deroga delle disposizioni normali del Codice di commercio per le Società anonime.

Nel 1897, venne accolto il concetto di dare agli Azionisti una partecipazione diretta nella elezione dei membri del Consiglio superiore; si aggiunsero, cioè, ai Consiglieri scelti dai Consigli di reggenza delle sedi, quattro Consiglieri, anch'essi appartenenti ai Consigli di reggenza delle varie sedi, ma eletti direttamente dall'Assemblea generale ordinaria, che si tiene in Roma annualmente. Nello stesso tempo, riducevasi da tre a due il numero dei delegati di ciascun Consiglio di reggenza (¹).

A occasione della revisione dello Statuto, cui si addivenne su la fine dell'anno 1908, allo scopo di provvedere al coordinamento di esso con le norme della legge 31 dicembre 1907, n. 804 – la quale « fu il riconoscimento dell'esito felice dalla Banca raggiunto nel faticoso cammino percorso per risanare la sua compagine patrimoniale » – vennero elevate a sedi le succursali di Bari e di Bologna. L'Amministrazione dichiarò, allora, agli azionisti che non

⁽¹⁾ Per ciò i delegati al Consiglio superiore divennero ventidue. Precedentemente i delegati delle sedi erano 27, avendo la Banca d'Italia, al suo sorgere, costituito in sede la Filiale di Livorno, che era già sede della Banca Nazionale Toscana.

conveniva di lasciare più oltre senza rappresentanti al Consiglio superiore le Puglie e le Provincie emiliane e romagnole, nelle quali la Banca aveva due succursali di primo ordine per il movimento degli affari. Si è sempre voluto che nel Consiglio superiore della Banca si rispecchiasse il concetto dell'unità nazionale.

Questo concetto ebbe, dopo dieci anni, la sua compiuta attuazione, quando, per il valore delle armi italiane, conquistata Trieste alla madre patria, la Banca d'Italia si affrettò a dare una sua sede alla Venezia Giulia.

Contemporaneamente alla creazione delle sedi di Bari e di Bologna, era stato portato da 4 a 5 il numero dei Consiglieri superiori da eleggersi dal-l'Assemblea generale degli azionisti, allo scopo di provvedere a un migliore equilibrio nella distribuzione per origine dei componenti il Consiglio, in seguito all'aumento del numero complessivo dei Consiglieri delegati dai Consigli di reggenza.

Dopo l'istituzione della sede di Trieste, il Consiglio superiore si compone, pertanto, di 29 consiglieri.

E ora sembra opportuno di considerare la convenienza di porre una sede dell'Istituto nelle Marche, anche per l'Umbria, con residenza ad Ancona.

L'instituzione di codesta nuova sede, che era già stata chiesta con insistenza, aumenterebbe di due il numero dei Consiglieri delegati dai Consigli di reggenza.

Giova di osservare che, fra le varie regioni italiane, la Liguria ha sempre tenuto il primo posto per il numero degli azionisti e la quantità delle azioni; seguivano, sino al 1900, il Piemonte per quantità di azioni, e la Lombardia per numero di azionisti; dal 1901 questa regione supera il Piemonte anche per la quantità delle azioni. Si è aggiunto poi il Lazio, nel quale il movimento, di anno in anno costantemente in aumento – iniziatosi nel 1905 con 1178 azionisti e 16,900 azioni – ha portato, nel 1927 a 1855 azionisti possessori di numero 40172 azioni. Nell'insieme Liguria, Lombardia, Piemonte e Lazio possedevano, al 31 dicembre dello scorso anno, numero 240969 azioni, ossia più di quattro quinti del capitale sociale.

Sarà bene di aver presente il mutamento avvenuto nella distribuzione geografica degli azionisti e delle azioni rispettive; e di vedere, a tempo e luogo, se non sia possibile di tener conto di una tale situazione delle dette regioni nella formazione dei consessi dell'Istituto, e così recare un maggior contributo della esperienza rispettiva nella Amministrazione della Banca.

Nel tutto il suo insieme, la composizione del Consiglio superiore della Banca d'Italia, a larga base, quasi come una scelta rappresentanza tecnica delle varie parti del Regno, dal Piemonte e dalla Venezia Giulia alla Sicilia, assicura al più alto consesso dell'Istituto di emissione il cospicuo contributo di efficaci elementi, tratti, in ogni regione, dalla industria bancaria, dai commerci, dalle manifatture e dalla stessa agricoltura.



È un consesso che potrà, forse, apparire numeroso per l'amministrazione di una banca; ma numerosi sono pure i consigli di taluni istituti di credito ordinario, mentre l'Istituto di emissione, per la sua diffusione, e la sua penetrazione nel Paese, ha maggior bisogno di sentirne direttamente la voce. Non si esclude, con ciò, che un consiglio di trenta persone possa, alle volte, essere meno indicato a trattare e risolvere questioni di carattere delicato le quali si riferiscano a rapporti riservati fra la Banca e lo Stato. Ma a ciò si può porre rimedio senza modificare ordinamenti che hanno sempre fatto buona prova e hanno a loro favore il giudizio del tempo.

Gli è anche per questo che, ora, si propone ai signori azionisti di dare regolare costituzione a quel Comitato del Consiglio superiore, che da più anni,

quasi come emanazione privata di questo, funziona, benchè non ne sia cenno nelle attuali disposizioni statutarie. A siffatto Comitato chi dirige l'Istituto propone attualmente talune questioni di maggiore importanza, prima di presentarle al Consiglio superiore, allo scopo di agevolarne e affrettarne le decisioni nelle riunioni plenarie del Consiglio medesimo. A esso si rivolge anche per talune decisioni di sua competenza, sulle quali è conveniente di conoscere il pensiero autorevole dei componenti il Comitato. E talvolta a questo lo stesso Consiglio superiore affida l'esame di affari di particolare importanza o di maggiore delicatezza, riservandosi di prendere le definitive deliberazioni sul risultato di tale esame, o anche delegandogli, senz'altro, opportuni poteri.

Il Comitato, presentemente, si compone della Presidenza del Consiglio superiore (Presidente, due Vice-Presidenti e Segretario), di altri cinque membri del Consiglio medesimo, eletti da questo annualmente, e del Direttore generale.

Esso è l'accolta delle personalità più spiccate del Consiglio superiore: di quelle che, per competenza e per esperienza, possono essere meglio chiamate a conoscere dei fatti più notevoli dell'Istituto, e a pronunziarsi con sicura coscienza intorno ad essi, anche nei momenti più delicati.

Conviene, quindi, di lasciare la composizione del Comitato quale essa è, ma di disciplinare statutariamente siffatto organo dell'amministrazione della Banca, così da renderlo quasi una lunga mano e un complemento del Consiglio superiore.

Le attribuzioni del Comitato sarebbero, da ora in poi, precisate da uno speciale articolo dello Statuto, che indicheremo più sotto.

Con la creazione di un tale organo del Consiglio superiore, che potrebbe essere convocato anche più frequentemente di una volta al mese, sarebbero eliminati gli inconvenienti che si sogliono attribuire ai Consigli di Amministrazione considerati numerosi; e potrebbero, per avventura, essere diminuite le adunanze ordinarie del Consiglio stesso.



Una riforma si manifesta, ormai, necessaria nell'Amministrazione Centrale dell'Istituto.

Quando la Banca d'Italia venne costituita, il suo primo Statuto disponeva che la direzione generale fosse formata di un Direttore generale, di due Vice-Direttori generali e di un Segretario generale. Poi, in processo di tempo, uno dei due Vice-Direttori generali e il Segretario generale vennero eliminati, verosimilmente a scopo di concentrazione del comando in quegli anni, nei quali l'ufficio supremo

della direzione dell'Istituto era quello di provvedere alle mobilizzazioni e alle realizzazioni delle attività considerate immobilitate.

Per altro, l'esperienza ha chiaramente dimostrato che, in seguito alla unificazione dell'emissione dei biglietti; all'incarico, dato per legge alla Banca, della vigilanza su le istituzioni ordinarie di credito; alla creazione dell'Istituto di liquidazioni, che, sino ad ora, ha richiesto opera assidua da parte del Vice-Direttore generale; e, in seguito ai doveri e alle responsabilità che sono venuti a pesare sull'Istituto di emissione per la riforma monetaria, il Governatore dell'Istituto ha bisogno di poter disporre della collaborazione di due persone che lo sostituiscano, anche per eventualità di sue missioni all'estero, intese a soddisfare le esigenze dei rapporti nascenti da un più stretto collegamento fra gli Istituti di emissione di Europa e d'America. Deve essere assicurata, in modo permanente e certo, la continuità della direzione centrale dell'Istituto: troppo delicate essendo divenute le funzioni di questa Direzione, per poterle commettere a elementi elettivi della Banca, o a suoi impiegati superiori.

L'unità è certamente indispensabile, ma s'intende l'unità del comando; mentre le più alte decisioni possono seguire a opportune intelligenze espressamente concordate fra il Governatore e i suoi naturali coadiutori, che costantemente lo assistono.

E una volta deliberata la nomina di un Governatore dell' Istituto, su l'esempio delle grandi Banche di emissione dell'estero, è opportuno di conservare, benchè in sott'ordine, il posto di Direttore generale: da considerare come capo dell'Amministrazione esecutiva dell' Istituto, dandogli un Vice-Direttore generale che lo aiuti e, in caso di bisogno, lo sostituisca. E giova di costituire, sotto il comando del Governatore, un « Direttorio » dell' Istituto, che si occupi del lavoro più saliente, a sollievo del capo: si intende senza scindere la necessaria unità dell'indirizzo e delle responsabilità relative.

La suprema gerarchia della Banca d'Italia sarebbe dunque, dopo il voto della presente assemblea generale:

- il Governatore,
- il Direttore generale,
- il Vice direttore generale.



Una riforma che appare matura è anche quella riguardante la durata in carica del *Presidente del Consiglio superiore*, e quindi dei presidenti dei Consigli di reggenza. Secondo le disposizioni attuali dello Statuto, nessuno può coprire la detta carica di

presidente per più di tre anni: ora una tale prescrizione, attinta, per avventura, a vecchi sospettosi criterii, che non rispondono alle nuove condizioni di fatto, non giova all'andamento di una grande istituzione economico-finanziaria, come la nostra. Per la quale non può essere indifferente di mutare la presidenza dei suoi consessi, soltanto perchè sia decorso il periodo triennale considerato sin qui dai suoi statuti. Un mutamento presidenziale potrebbe anche portare a qualche inopportuno mutamento di atteggiamenti, mentre la continuazione della presidenza nella stessa persona - a parte il maggiore affiatamento di questa col Governatore, che, in realtà, starebbe a capo dell'azienda - conferisce alla persona medesima maggiore autorità sui consessi che deve dirigere, e può essere cagione di un progresso di capacità tecnica, utile al buon andamento costituzionale di tutta la compagine. Del resto rimarrebbe piena, nel Consiglio superiore, la facoltà di mutare, anche in ciascun anno, senza attendere l'esaurimento del triennio attuale, la persona del presidente, in occasione delle consuete elezioni.

Con la creazione del Governatore, assistito da un Direttorio, che ne dipende, e con la instituzione statutaria del Comitato del Consiglio superiore, si viene, per forza di cose, ad attenuare l'importanza delle funzioni del Consiglio stesso, il quale viene, quasi, ad assumere la figura di un organo autorevolissimo di controllo permanente degli azionisti su la direzione e l'amministrazione dell'Istituto. Un organo che trae la sua ragione di essere specialmente dalla storia della formazione originaria dell'Istituto, che risale al periodo della finanza cavouriana, e che non conviene, per nessun verso di eliminare, finchè questo Istituto conserverà il suo carattere di ente bancario costituito da privati cittadini e governato parimenti da privati; e non un ente di natura statale, soggetto puramente e semplicemente a organi dello Stato. Onde si trae che il Consiglio superiore, anche nel nuovo regime, debba avere un proprio presidente, di sua libera elezione, che ne diriga opportunamente le adunanze nello interesse congiunto degli azionisti e della pubblica cosa.

In fine, la funzione del Comitato del detto Consiglio sarebbe, a sua volta, così determinata:

- « Il Comitato, su richiesta del Governatore, è chiamato a dar parere intorno a questioni di speciale importanza, e, occorrendo, a decidere su le proposte da farsi al Consiglio superiore in ordine ad esse.
- « Il Comitato può, inoltre, prendere decisioni che, essendo di competenza del Governatore, questi ritenga di demandargli.

« Al Comitato possono essere, dal Consiglio superiore, conferiti speciali poteri, per le determinazioni particolari da prendersi in conseguenza di deliberazioni di massima del Consiglio stesso. In casi di urgenza, il Comitato può deliberare intorno a materie di competenza del Consiglio superiore, salva ratifica da parte di questo ».



La creazione delle nuove dieciassette Provincie del Regno, talune delle quali presentano entità economica tale da consentire soltanto una modesta azione bancaria alla filiale dell'Istituto di emissione chiamato ad esercitarvi il servizio di Tesoreria provinciale, dà occasione di rivedere l'art. 2 dello statuto vigente, allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di avere succursali, o anche soltanto agenzie nei capoluoghi di Provincia nei quali abbia suoi uffici. L'Amministrazione della Banca si propone di attenersi al criterio di impiantare, a preferenza, succursali là dove essa debba avere una Sezione di Tesoreria; il che ha dimostrato recentemente con il passaggio a succursali delle agenzie di Bolzano, Brindisi, Pescara, Varese e Viterbo, e con la deliberazione già presa di dare una succursale anche a Frosinone; ma non potrebbe, senza suo danno materiale e senza turbare l'equilibrio conveniente alle

proporzioni nella struttura amministrativa delle numerose e differenti sue Filiali, stabilire succursali anche in centri nei quali, all'infuori del lavoro di Tesoreria, l'attività economica della Banca non abbia modo di svolgersi con sufficiente larghezza.



Argomenti importantissimi e sui quali si richiama tutta l'attenzione dei signori azionisti, perchè si riferiscono a sostanziali mutamenti nel vigente Statuto della Banca d'Italia, sono quelli che risguardano la durata e il capitale della Società.

In ordine alla durata, l'art. 4 dello Statuto, approvato con i regi decreti 18 marzo 1909, n. 138, 4 agosto 1921, n. 1176, 14 gennaio 1923, n. 1340 e 3 gennaio 1926, n. 97, stabilisce:

« La durata della Società, già prorogata al 31 dicembre 1923, a tenore dell'art. 21 della Convenzione 28 novembre 1896, approvata con le leggi del 17 gennaio 1897 e del 3 marzo 1898, numeri 9 e 47, e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 1925, in relazione a quanto dispone il regio decreto-legge del 2 gennaio 1923, n. 5, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1930, ai sensi del regio decreto-legge del 27 settembre 1923, n. 2158 » (¹).

⁽¹⁾ Il periodo iniziale di vita della Banca — corrispondente alla durata della facoltà di emissione fissata dall'Atto bancario originario e spirante nel 1913 — fu prolungato per

Come si trae dalle stesse disposizioni del citato articolo dello Statuto, varie furono le proroghe alla durata della Società, determinate da mutamenti nelle condizioni generali di vita della Banca e da previsioni di successivi mutamenti nelle condizioni medesime, intorno alle quali avessero potuto esser chiamati a pronunziarsi gli azionisti dell'Istituto. La riforma monetaria, attuata in seguito ai provvedimenti considerati dal decreto-legge dello scorso dicembre, e gli accordi ora convenuti fra il regio Governo e la Banca d'Italia danno stabilità alla situazione organica della Banca stessa, e alle funzioni di essa come Istituto di emissione regolatore del mercato; epperò, ai fini di una tale stabilità, par necessario di determinare che la Società abbia un ulteriore periodo di durata abbastanza lungo, allo scopo di accrescerle forza, e di assicurarle una vita non soggetta alle conseguenze di frequenti prevedibili decadenze, che, pur nelle migliori ipotesi, turbano l'organismo bancario, e lo rendono meno sanamente attivo.

Non si può, d'altra parte, non tener conto dell'abbandono fatto dalla Banca allo Stato delle plus-

un decennio in seguito ai risultati favorevoli dell'esame della gestione dei tre Istituti di emissione compiuto dalla Commissione prevista dall'Atto bancario medesimo. Il decretolegge 2 gennaio 1923, che sanzionò la proroga biennale della facoltà di emissione a tutto il 1925, si ricollegava con i provvedimenti intesi ad apprestare i presidî per la liquidazione della cessata Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (ora Istituto di Liquidazioni); al pari di quello del 27 settembre successivo, che fissò il termine della facoltà stessa al 31 dicembre 1930.

valenze, su la base della nuova parità monetaria, delle sue preesistenti riserve, per rendergli possibile la cancellazione totale del suo debito in biglietti di Banca: si tratta, in realtà, di una rinunzia, che, di fronte a quanto è stato fatto a riguardo delle altrui riserve (¹), può trovare relativo compenso nella sicurezza di un esercizio abbastanza lungo della facoltà di porre in circolazione i biglietti. Così è avvenuto per la Banca Nazionale del Belgio, in seguito alla legge di stabilizzazione del franco belga; e così proponiamo avvenga per la Banca d'Italia, la cui durata dovrebbe essere prorogata di vent'anni, a partire dalla scadenza attuale del privilegio, fissata per la fine dell'anno 1930.



Per quanto risguarda la questione dell'aumento del capitale sociale, premesso che la Banca d'Italia:

ha un capitale sottoscritto di 240 milioni, diviso in 300,000 azioni di lire 800 caduna;

ha un capitale versato di lire 180 milioni, in ragione di lire 600 per azione;

ha una massa di rispetto, via via raccolta, di 48 milioni di lire, e una riserva straordinaria formata con utili di spettanza degli azionisti di lire

⁽⁴⁾ Veggasi alla pag. 50 della citata nostra relazione all'Assemblea generale ordinaria del 31 marzo u. s.

12,025,412; e, quindi, in tutto, una riserva patrimoniale di oltre 60 milioni di lire;

Premesso ancora:

che gli azionisti della Banca d'Italia posseggono una « riserva speciale di loro esclusiva proprietà » che ascende, in cifra tonda, a oltre 150 milioni di lire, delle quali 46 milioni impiegate nella costruzione e in acquisti di nuovi edifici a uso delle filiali dell'Istituto;

che, a tenore del vigente suo statuto, la Banca può tenere impiegati fino a 50 milioni di lire del capitale sociale in edifizi a uso dei suoi uffici (Direzione generale e filiali): somma assolutamente inadeguata ai presenti bisogni dell'Istituto – con l'aumento di dieciassette provincie – e non proporzionata ai prezzi attuali degli edifici;

Premesso, infine, che l'art. 5 e l'art. 6 dello Statuto della Banca stabiliscono:

- « Il capitale della Banca d'Italia è di 240 milioni di lire, diviso in 300,000 azioni nominative, di lire 800 ciascuna, di cui lire 600 versate.
- « Gli eventuali successivi versamenti saranno richiesti dal Consiglio superiore, quando lo reputi necessario.
- « I versamenti non potranno essere maggiori di lire 100 ciascuno per azione, nè essere richiesti a distanza minore di tre mesi l'uno dall'altro.

« Nel caso di emissioni di nuove azioni, queste saranno offerte di preferenza agli azionisti, e ripartite pro rata fra i medesimi ».

Considerato che – unificata nella Banca d'Italia l'emissione dei biglietti a vista e al portatore, e attribuite a essa, con recenti leggi, nuove importanti funzioni, mentre il valore della lira, con la riforma testè attuata, trovasi notabilmente ridotto – si rende necessario un conveniente aumento così nel capitale sottoscritto, come in quello versato, con proporzionale aumento della presente massa di rispetto, la quale corrisponde, in tutto, al terzo del capitale sin qui versato.

Avuto tuttavia presente che, in generale, le Banche di emissione, per la loro natura, hanno un capitale versato relativamente limitato, e non certo, per entità, comparabile a quello di altri grandi Istituti di credito; e che non si può perder di vista la necessaria rimunerazione del capitale versato, da ricavarsi dagli utili di esercizio, e devesi, altresì, aver presente la partecipazione spettante allo Stato sugli utili dell' Istituto di emissione, secondo la legge in vigore;

Ritenuta la convenienza di aumentare equamente il capitale sottoscritto, affinchè rappresenti una congrua garanzia di fronte agli impegni globali dell'Istituto;

Ritenuta l'opportunità evidente di una ragionevole partecipazione al nuovo capitale dell'Istituto medesimo di azionisti formati dalle Casse di Risparmio ordinarie, sia per sottrarre il movimento e il corso delle azioni a influssi speculativi, sia per rendere ancora più stretti e più cordiali i rapporti esistenti fra la Banca d'Italia e codesti Istituti così benemeriti del credito e dell'economia generale; e, altresì, per dare un aspetto ancor più nazionale e unitario alla Banca di emissione, nella quale tutta l'Italia economica viene rappresentata;

Si propone all'approvazione dell'Assemblea generale degli azionisti quanto appresso:

- 1° Il capitale nominale dell'Istituto viene portato da 240 a 500 milioni;
 - 2º Il capitale versato da 180 a 300 milioni;
- 3º Il valore nominale dell'azione viene elevato da lire 800 a lire 1000, fermo il versato di lire 600 per azione, che sarà sempre nominativa, e non potrà essere negoziata che per contanti;
- 4° L'aumento del capitale quindi procede: attribuendo agli attuali azionisti, che ne hanno diritto a tenore del vigente statuto, 100,000 azioni nuove da lire 1000; e offrendo alle Casse di Rispar-

mio ordinarie 100,000 azioni da lire 1000 di nuova emissione;

5° L'emissione avviene in ragione di 6/10 per azione, e cioè lire 600, più una quota equivalente agli esistenti 60 milioni di riserve (48 milioni di massa di rispetto e 12 milioni di riserva straordinaria). Cioè complessivamente, lire 800 (600 capitale e 200 massa di rispetto).

6° L'importo delle azioni da assegnarsi agli attuali azionisti dell'Istituto, come al n. 4, viene prelevato dai 150 milioni e più della riserva esistente di « proprietà esclusiva degli azionisti » attuali; così vengono prelevate lire 60 milioni in conto capitale, e lire 20 milioni in conto massa di rispetto, in tutto 80 milioni. La somma residua di oltre 70 milioni, continuerà a formare una « riserva speciale di proprietà degli azionisti » (¹).

7º Le azioni da assegnarsi alle Casse di Risparmio sono soggette al pagamento di un premio di lire 175 per azione, allo scopo di pareggiare la situazione di siffatte azioni a quella delle azioni di spettanza degli attuali azionisti della Banca d'Italia, a benefizio dei quali si è costituita, col tempo, l'anzidetta riserva speciale, che residuerà, come si è

⁽⁴⁾ L'ammontare attuale di siffatta riserva è registrato in lire 159,200,000 (delle quali lire 46,000,000 valore di bilancio di parte degli immobili per gli uffici della Banca), ma si è fissata la somma rotonda di 150 milioni, anche per coprire oscillazioni nei valori di impiego.

detto, a 70 milioni, dopo il prelievo degli 80 milioni occorrenti all'aumento del capitale, col supplemento della massa di rispetto.

E poichè non è giusto che gli azionisti nuovi venuti non forniscano un compenso adeguato in pro della Banca d'Italia, per la organizzazione di essa, il suo attuale avviamento e le sue eventuali riserve latenti, si propone di costituire una nuova riserva straordinaria patrimoniale, la quale prenderà il posto di quella che ora viene assorbita dalla massa di rispetto, chiedendo all'uopo un supplemento di 32 milioni e mezzo, quanto dire di 325 lire per azione, agli azionisti nuovi, che si ritengono giustamente compensati.

In tal modo, comprendendo nel conto anche codesta riserva, la compagine patrimoniale effettiva dell'Istituto si eleverebbe complessivamente a 432 milioni e mezzo di lire, di cui 300 milioni per capitale versato, e 132 milioni e mezzo fra nuova massa di rispetto e nuova riserva straordinaria: indipendentemente dagli 87 milioni e mezzo della riserva speciale di proprietà degli azionisti (residuo di 70 milioni dei vecchi azionisti, più versamento nuovo delle Casse di risparmio).

Assestati così il capitale e la riserva dell'Istituto, si propone che la Banca possa impiegare, se necessario, e previa deliberazione del Consiglio superiore, sino a 125 milioni del suo capitale in edifizi a uso de' suoi uffici in Roma e fuori.



Riassumendo in cifre le cose dette sopra, si avrebbe: n. 300,000 vecchie azioni con L. 600 già versate. L. 180,000,000 massa di rispetto e riserva 60,000,000 240,000,000 » 100,000 nuove azioni da attribuire ai vecchi azionisti in sostituzione della speciale riserva di loro esclusiva proprietà inscritta nel Bilancio della Banca: per L. 800, cioè 600 lire ⁶/₁₀ da imputare in conto 60,000,000 capitale........ L. 200 da imputare in 20,000,000 conto riserva . . . 80,000,000 L. » 100,000 nuove azioni riservate alle Casse di risparmio: L. 800 cioè 600 lire per capitale (6/10 da versarsi). » 60,000,000 200 lire per riserva... 20,000,000 80,000,000

lan je	
Si avrebbe così:	
Vecchio capitale versato e mas-	
sa di rispettoL.	240,000,000
Nuovo capitale versato e ri-	
serva aggiunta»	160,000,000
L.	400,000,000
In tutto:	
Capitale L.	300,000,000
Riserva »	100,000,000
Patrimonio versato L.	400,000,000
Capitale nominale num. 500,000	
azioni a lire mille L.	500,000,000
Supplemento di premio dei nuovi	
azionisti, in lire 325 per azione, de-	
stinato a nuova riserva straordinaria	
patrimoniale L.	32,500,000
Riserva speciale di proprietà degli	
azionisti:	
Rimanenza per gli azionisti	
attuali , L.	70,000,000
Premio corrispondente dei nuo-	
vi azionisti per la riserva speciale»	17,500,000
Totale della detta riserva spec. L.	87,500,000
Procedendo ad analisi delle cifre	riportate si
hanno i risultati esposti nel prospetto a	-
Si trae da essi quale sarà la situazione p	-
della Banca, per capitale e riserve, in	
, t	Ų

proposte presentate dall'Amministrazione all'Assemblea generale degli azionisti, in relazione all'aumento del capitale sociale. A una tale favorevole situazione patrimoniale si giunge con il concorso delle Casse di Risparmio ordinarie, il cui affratellamento con l'Istituto di emissione non può non esser fecondo di risultamenti vantaggiosi agli enti che si associano e all'economia creditizia del Paese.

In apposito prospetto, alla pag. 72 (¹), si troverà indicata la ripartizione delle centomila azioni assegnate alle Casse di Risparmio ordinarie – compreso l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane – e ai Monti di pietà di prima categoria, proporzionalmente all'ammontare dei rispettivi depositi a risparmio.



Il decreto legge 6 maggio 1926, n. 812 (art. 18) dispone che l'esercizio delle Stanze di compensazione, dal 1° luglio dello stesso anno, sia affidato esclusivamente alla Banca d'Italia.

Ora è necessario di modificare l'art. 17 dello Statuto (²), per metterlo in armonia con siffatta disposizione legislativa. E par che convenga di profittare delle nuove disposizioni statutarie – sanzionate

⁽⁴⁾ Secondo le comunicazioni dell'on. Presidente dell'Istituto di Credito delle Casse di risparmio italiane.

⁽²⁾ Art. 17. — La Banca può esercitare il servizio delle Stanze di compensazione.

da regio decreto – per far risultare chiaramente come le Stanze di compensazione vengono instituite.

Va, inoltre, compresa nell'articolo stesso la facoltà, che di fatto la Banca d'Italia ha già da lunghi anni, di compiere operazioni di prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione.

Il nuovo articolo (art. 16) sarebbe così formulato: « La Banca d'Italia esercita il servizio delle Stanze di compensazione esistenti e di quelle che, su conforme parere della Banca stessa, potessero crearsi in avvenire.

« Presso le Stanze di compensazione la Banca d'Italia può compiere operazioni di prorogati pagamenti ».



Discendendo ad altri particolari, si nota quanto appresso.

Nella revisione che ci occupa, all'attuale art. 2 si portano le varianti che riguardano l'istituzione di filiali, seguendo il criterio sopra enunciato, e quindi si stabilisce la creazione di una nuova sede. E si sopprime la prima parte dell'attuale articolo 2-bis (¹), allo scopo di formare di tutte le disposi-

⁽¹⁾ L'art. 2 bis attuale reca:

[«] A tenore dell'articolo 1 del regio decreto 10 dicembre 1911, n. 1367. del regio decreto 15 agosto 1913, n. 1111, del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1820, la Banca ha filiali nelle Colonie italiane di diretto dominio istituite ed amministrate con

zioni risguardanti le filiali nelle Colonie italiane di diretto dominio e negli altri possedimenti italiani un titolo a sè, che prende posto dopo quello che concerne l'Amministrazione della Banca.

Il pensiero dalla vostra Amministrazione manifestato, e approvato nella Assemblea generale del decorso anno 1927, di dare cioè, alle filiali operanti nelle Colonie un ordinamento che meglio possa rispondere a una più efficace azione della Banca nello svolgimento della vita economica delle Colonie medesime, deve trovare una prima indicazione nello Statuto. E però si propone di comprendere nel nuovo titolo detto sopra un articolo così formulato:

« Su proposta del Governatore, per deliberazione del Consiglio superiore, approvata dal regio Governo, la Banca d'Italia potrà comporre, a suo tempo, un Istituto coloniale autonomo, del quale faranno parte, con le loro attività e passività, tutte le sue filiali nelle Colonie ».

In previsione di tale istituzione, conviene di far risultare statutariamente che gli speciali fondi onde sono dotate le filiali nelle Colonie e negli altri possedimenti italiani – poi che esse possono compiere

speciale regime, che potrà essere informato a prudenti criteri di autonomia, per deliberazione del Consiglio superiore, su proposta del Direttore generale.

[«] Previa speciale autorizzazione decretata dal regio Governo, la Banca con deliberazione del Consiglio superiore, da portarsi a cognizione degli azionisti nella più prossima assemblea generale, potrà istituire filiali fuori del Regno, se e dove la sua presenza sia giustificata da cospicui interessi nazionali».

anche operazioni non considerate nello Statuto – debbono essere attinti, in sino a dieci milioni di lire, alla riserva speciale di esclusiva proprietà degli azionisti (¹). In tal modo si rende più evidente il concetto dell'autonomia verso la quale potranno essere dirette le filiali coloniali, e si rende più libera agli effetti di possibili bisogni dell'Istituto, nella sua gestione ordinaria, la propria riserva patrimoniale.



Nell'art. 12 si portano talune lievi modificazioni alle formalità per il rilascio di duplicati di azioni.

Non si recano innovazioni nelle disposizioni che disciplinano le operazioni alle quali l'Istituto di emissione è dalla legge abilitato (²). Ma la recente riforma monetaria, su la base del gold exchange standard, che ammette largamente nelle riserve di garanzia dei biglietti e dei debiti a vista le divise e i crediti della Banca su l'estero, richiede, all'art. 13, una più precisa determinazione circa la facoltà della

⁽⁴⁾ Le filiali nelle Colonie sono presentemente fornite di una dotazione speciale di L. 8,500,000 complessivamente, la quale è prelevata dalla riserva patrimoniale straordinaria, costituita a tenore della Convenzione fra il regio Tesoro e la Banca, approvata con la legge del 24 dicembre 1908. A quella somma devesi aggiungere la dotazione che verrà fissata per la filiale di Rodi, alla quale viene esteso il particolare regime coloniale. D'ora in poi siffatte dotazioni dovranno esser prelevate, statutariamente, dalla riserva speciale di proprietà degli azionisti (ved. art. 63-bis del vigente Statuto).

⁽²⁾ Le operazioni dell'Istituto di emissione sono regolate, sino a nuove disposizioni e salve le deroghe recate dagli accordi del 5 maggio 1928 fra Governo e Banca, dal Titolo IV del testo unico di legge approvato col regio decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Banca di impiegare somme su l'estero, nel senso che tali impieghi, sia in conto corrente, sia in cambiali e in titoli di prim'ordine, vengano fatti esclusivamente in Paesi presso i quali esiste il cambio dei biglietti in valori aurei, e che le somme così impiegate non abbiano una diversa destinazione da quella vera e propria della riserva di garanzia (¹).



Devesi ancora considerare che l'aumento del capitale dell'Istituto consente di provvedere, entro certi limiti, agli accresciuti bisogni di esso per i locali a uso delle filiali, elevando in misura ad essi, relativamente, adeguata il limite fissato al n. 3 dell'art. 14 del vigente statuto. Al quale riguardo giova di notare che, non ostante le annuali larghe quote di ammortizzazione delle spese per immobili, questi rappresentavano in bilancio, alla fine del 1927, la somma di L. 118 milioni, la quale per soli cinquanta milioni costituisce impiego del capitale della Banca. E poichè, per altri quarantasei milioni, è investimento del fondo speciale di esclusiva proprietà degli azionisti, presenta una eccedenza di 22 milioni, che va ora regolata, sia per ritornare al concetto che ha inspirato le disposizioni attuali dello

⁽¹⁾ Nelle operazioni di acquisto e vendita vengono compresi l'oro o valute auree.

Statuto, sia per non confondere un impiego di carattere patrimoniale, con l'uso dei fondi raccolti esclusivamente nell'interesse degli azionisti, e che hanno, o potranno avere, per forza di cose, un'altra meglio appropriata destinazione.

È, insomma, necessario di eliminare una simile situazione anormale, proporzionando, per quanto più sia possibile, alla entità del valore di bilancio degli immobili destinati ad uso della Amministrazione centrale e delle filiali, nonchè agli impegni per nuove costruzioni, il limite di impiego del capitale sociale in siffatti edifici: si propone, per ciò, di portarlo a 125 milioni.



L'importanza del servizio di regia Tesoreria, affidato dallo Stato alla Banca a tenore di speciali convenzioni, le quali all'incarico danno carattere di stabilità, richiede che di esso si faccia particolare menzione nello Statuto. Per la quale cosa, l'art. 15, dove ora genericamente si dice che « la Banca d'Italia può compiere operazioni e disimpegnare servizi e incarichi per conto del Tesoro dello Stato », viene modificato in modo da far risultare chiaramente che l'Istituto di emissione esercita il servizio di regia Tesoreria provinciale dello Stato.

Nella relazione all'Assemblea generale del marzo 1927, venne comunicato agli Azionisti che la Banca d'Italia, in seguito alla unificazione della emissione dei biglietti, aveva integrato nella somma di dieci milioni di lire il capitale destinato a patrimonio dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, al quale il decreto legge 13 febbraio 1927 attribuì il carattere di « ente di diritto pubblico ». Ora, appunto, in occasione di modificazioni allo Statuto sociale, va in questo aggiunto un articolo, dal quale si tragga che la Banca d'Italia ha fornito da sola dieci milioni di lire, prelevandole dalle proprie riserve patrimoniali, per costituire il capitale onde trattasi.



L'articolo 16 vigente viene soppresso, perchè la Banca più non assume l'esercizio di Ricevitorie provinciale.

Egualmente vengono soppressi gli articoli 21 e 24 (¹): quest'ultimo perchè l'Amministrazione del Debito Pubblico non ammette il vincolo di pegno

⁽¹⁾ Art. 21. — Il Consiglio superiore può ordinare, ove lo creda opportuno, che le Commissioni di sconto regolino i fidi col sistema del castelletto.

Art. 24. — I titoli nominativi depositati alla Banca per operazioni di anticipazione devono essere muniti di dichiarazione di cessione in garanzia o di vincolo di pegno, rilasciata nelle forme di legge.

sui titoli nominativi; il primo, perchè non è ragionevole di conservare nello Statuto la facoltà di regolare i fidi col sistema del castelletto, il quale trae
origine da vecchi ordinamenti della cessata Banca
Nazionale Toscana. Di codesta facoltà, in pratica,
la Banca d'Italia, da lunghi anni, non si vale,
avendo riconosciuto che un tale metodo, vincolativo per l'Istituto di emissione, più non risponde
alle esigenze della distribuzione del credito.

L'ultimo capoverso dell'art. 22 va anch'esso soppresso, contenendo una disposizione che meglio si addice a semplice regolamento (1).

In ordine all'attuale art. 25 (²), si riconosce l'opportunità di togliere la disposizione che fa riferimento alla relativa disposizione della legge, perchè il margine fra il valore del titolo e quello della cosa depositata (scarto), frequentemente, è nella pratica, superiore a quello fissato dalla legge. Si ritiene opportuno di stabilire che deve esservi sempre un margine non inferiore a 15 per cento fra il valore corrente della cosa data in pegno e l'ammontare delle anticipazioni relative. Alla parola *cauzione* si sostituisce la parola *pegno* (art. 23).

⁽i) Esso detta le modalità della custodia delle merci sulle quali sono consentite le anticipazioni.

⁽²⁾ Riguarda il caso in cui il prezzo corrente dei titoli e delle merci depositate subisca una diminuzione.

Stabilito che al governo dell'Istituto venga dato l'ordinamento sopra enunciato, l'art. 26 dello Statuto determina che i poteri della Società risiedono:

- a) nelle Assemblee generali degli Azionisti;
- b) nel Consiglio superiore, e nel Comitato del Consiglio stesso;
- c) nel governatore, nel direttore generale e nel vice direttore generale, nominati dal Consiglio superiore, con l'approvazione del regio Governo.

Tra gli organi nei quali risiedono i poteri dell'Istituto non si può continuare a comprendere i Consigli di reggenza, le Commissioni di sconto e i direttori delle sedi e delle succursali; i quali, pur essendo investiti di funzioni importanti nell'amministrazione di esso, non conservano tuttavia il carattere che, segnatamente per le sedi, ebbero in passato.

Il criterio dell'esercizio sostanziale del potere negli organi centrali, domina da tempo, come già si è detto, nell'Amministrazione dell'Istituto. Oggi, pertanto, si manifesta più che mai la convenienza di eliminare quelle particolari disposizioni, rimaste quasi per forza d'inerzia a traverso le varie revisioni dello Statuto, le quali non stanno in armonia con un tale criterio, e non trovano ragione nella prassi.

Così vuol esser corretta, in alcuni punti, la dizione riguardante la specificazione delle attribuzioni dei Consigli di reggenza delle sedi, là dove più essa non risponda alle funzioni che i Consigli medesimi devono avere e hanno; ma risente ancora di quel principio di semi autonomia amministrativa, che fu, in fine, abbandonata dalla Banca d'Italia, prevalendo il criterio di un ragionevole accentramento. S'intende che resta sempre affidata agli organi locali, assistiti dalle Commissioni di sconto, e sotto la loro responsabilità, la conclusione delle operazioni ordinarie dell'Istituto.

Modificazioni nel senso indicato si presentano a occasione degli articoli attuali 54 e 60.

Nel primo si legge che il Consiglio di reggenza è incaricato dell'amministrazione della sede. Evidentemente questa così ampia enunciazione vuole essere ridotta in guisa da corrispondere alla realtà, e però si aggiunge: « nei limiti stabiliti dal presente Statuto ».

Sempre all'art. 53 si avverte che il preventivo delle spese di amministrazione della sede dovrebbe essere sottoposto dal Consiglio di reggenza al Consiglio superiore per mezzo del Direttore generale: va, invece, presentato al Governatore.

E quanto alle proposte di transazione e di concordato dei debitori della sede, non può dirsi che su di esse il Consiglio di reggenza « delibera », come è detto nell'articolo in vigore; ma conviene dire che si pronuncia, poichè la deliberazione è riservata al Consiglio superiore, o al Governatore in unione al Comitato. Del pari si modifica la procedura per le proposte da parte del Consiglio di reggenza, riguardo a provvedimenti che si ritengano utili per la sede e per l'Istituto.



Si porta a venti il numero dei componenti il Consiglio superiore necessario per la legale costituzione di esso, considerato che l'intervento di sole quindici persone, consentito dalla disposizione dell'attuale art. 42, appare scarso per dare autorità a deliberazioni su gravi interessi dell'Istituto di emissione, anche in relazione alla presente composizione del Consiglio; mentre con il costituire a sede la succursale di Ancona, si aumenta di due il numero dei Consiglieri.

Restano invariate le attribuzioni del Consiglio superiore, ma diventa di competenza del Governatore il fissare la misura dell'interesse per le anticipazioni e la ragione dello sconto, e così di fissare le norme da osservarsi nella ripartizione dei fondi per gli impieghi mensili fra le varie categorie delle operazioni.

È opportuno qui di ricordare che, per disposizione di legge, la ragione normale dello sconto e l'interesse per le anticipazioni non possono variare senza l'autorizzazione per decreto dell'on. Ministro delle finanze.



I limiti minimi, in ordine alla competenza del Consiglio superiore, di oltre lire 50,000 per i contratti che importino alienazione di immobili, e di oltre lire 200,000 per le transazioni, i concordati e le cessioni di crediti, sono quali erano anteguerra. Cambiato stabilmente il valore della lira, tali limiti si manifestano eccessivamente bassi: si propone, pertanto, di portarli a somma doppia di quella fissata al n. 16 del l'attuale art. 43, vale a dire, rispettivamente, a lire 100,000 e a lire 400,000.

Per ragioni di ordine gerarchico, si ravvisa la opportunità di non comprendere, tra le facoltà del Consiglio superiore, considerate all'art. 43, quella di delegare temporaneamente determinate facoltà a impiegati della Banca, facoltà di cui, nel fatto, il Consiglio non si è mai valso.



Conviene di precisare, all'art. 46, che oltre l'assegno fissato anno per anno dall'Assemblea generale

degli Azionisti, compete ai Sindaci il rimborso delle spese.



I nuovi articoli 48 a 52 determinano i poteri e le attribuzioni del Governatore, del Direttore generale e del Vice direttore generale, seguendo i concetti manifestati in altro paragrafo di questa relazione.

Il Governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti, i contratti, i giudizi, e ha la firma sociale. Egli esercita le più alte funzioni del potere esecutivo, e ha posto eminente nel potere deliberativo, poichè a lui spetta di fare le proposte al Consiglio superiore del quale è parte, e a lui spetta la presidenza delle Assemblee generali ordinarie degli azionisti, di cui all'art. 27 dello Statuto, e delle Assemblee straordinarie. È di sua competenza il provvedere alle operazioni in titoli dello Stato e in divise estere; e, come già si è fatto presente, passano al governatore la facoltà di stabilire la misura dell'interesse per le anticipazioni e la ragione dello sconto, e quella di fissare le norme da osservarsi nella ripartizione - fra le varie categorie delle operazioni - dei fondi assegnati alle sedi e alle succursali per i rispettivi impieghi mensili.

Il Governatore regola le promozioni nel personale superiore dell'Istituto, e l'assegnazione di esso negli uffici dell'Amministrazione centrale, nelle sedi, nelle succursali, e all'estero.

Col concorso del Comitato del Consiglio superiore, il Governatore delibera in ordine a operazioni di sconto straordinarie proposte dalle filiali, e in ordine a transazioni, concordati e cessioni rispetto a crediti non superiori a lire 400,000; e, in riunioni di direttorio, il Governatore stesso sovrintende alle riserve in valute metalliche, divise estere e conti correnti sull'estero, stende l'ordine del giorno per l'adunanza del Consiglio superiore, e prende le deliberazioni sull'ammissione al cambio dei biglietti danneggiati (¹).

Al Governatore è rimesso tutto quanto nello Statuto non è espressamente riservato al Consiglio superiore e al Comitato, o demandato al Direttore generale.



Il Direttore generale ha la firma sociale per gli atti di ordinaria amministrazione; eseguisce le deliberazioni del Consiglio superiore, nelle riunioni del quale – quando non sostituisca il Governatore – interviene con voto consultivo; regola le promozioni del personale e l'assegnazione di esso negli

⁽⁴⁾ Nello Statuto in vigore queste attribuzioni sono del Direttore generale col concorso dell'Ufficio di Presidenza (art. 49).

Uffici dell'Amministrazione centrale e nelle filiali, escluse le promozioni e l'assegnazione del personale superiore, che, come sopra è detto, sono di competenza del Governatore; stipula i contratti, consente le cancellazioni di ipoteche e la restituzione di pegni, e ha, con queste, le altre facoltà che l'art. 48 del vigente Statuto attribuisce al Direttore generale, nulla essendo innovato in ordine alle condizioni e ai limiti di tali facoltà.

Il Direttore generale sostituisce il Governatore nei casi di assenza o di impedimento di questo.

La vostra Amministrazione vi propone una ripartizione delle più importanti funzioni nel governo della Banca: una ripartizione che essa ravvisa rispondente alla necessità di tener salda l'unità di comando, e, insieme, alla necessità che chi governa possa essere quotidianamente sollevato da soverchie cure. Quindi il Direttore generale non solo sarebbe preposto all'ordinaria amministrazione, ma sarebbe, altresì, investito statutariamente di funzioni per le quali può coadiuvare e, senza speciale delegazione, surrogare in qualsiasi atto il Governatore. In fatti, di fronte ai terzi e alle pubbliche amministrazioni, la firma del Direttore generale basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Governatore.

L'ordine di provvidenze intese ad assicurare la migliore distribuzione di funzioni nel governo della Banca e la continuità di indirizzo, sarebbe reso compiuto dall'art. 52. Esso assegna al vice direttore il compito di coadiuvare il Direttore generale e di surrogarlo nei casi di assenza o di impedimento, ammettendosi per questi la stessa presunzione di che sopra; e così la facoltà di sostituire anche il Governatore, nella eventualità di contemporanea assenza di questo e del Direttore generale. In quest'ordine di provvidenze, notevole è la facoltà che si darebbe al Governatore di riunire presso di sè, in seduta di direttorio, il Direttore generale e il Vice direttore generale per l'esame di questioni o di situazioni le quali comportino decisioni di massima o risguardino affari di speciale importanza.

In tali riunioni, per la necessità della unità di comando, le decisioni, è vero, sarebbero riservate al Governatore; ma esse deriverebbero dallo studio fatto collegialmente, con piena libertà di esame, da tre persone competenti e responsabili, il voto del Governatore essendo, in ogni caso, prevalente.



Tra le spese specificate nell'attuale art. 64, si indicano quelle derivanti dalle somme erogate dalla Banca per contributi a opere di beneficenza e di interesse pubblico (art. 68): ben si intende entro i

limiti segnati, in ciascun anno, dall'Amministrazione, e che non dovrebbero essere superati.

La disposizione che, nell'attuale art. 65, riguarda gli utili netti conseguiti, viene trasportata, perchè più a suo posto, nell'articolo 67, e viene poi meglio precisata all'articolo 71. Il quale stabilisce le formalità da osservarsi dal Consiglio superiore per deliberare l'assegnazione degli utili e il dividendo da distribuirsi agli azionisti.

Lo stesso articolo 65, ora vigente, circa la partecipazione dello Stato agli utili della Banca, si limita a richiamare le disposizioni di legge, che, in realtà, sono semplicemente quelle del Testo unico del 1910; le quali rimangono ferme, ma, fino al 31 dicembre 1930, debbono essere applicate nella misura fissata dal regio decreto-legge del 27 settembre 1923, n. 2158, articolo 4, lettera b). Si ritiene perciò opportuno che il nuovo articolo 68 contenga in disteso l'indicazione del regime stabilito, a questo riguardo, dal vecchio Testo unico, e il necessario riferimento al decreto-legge ora ricordato. E, ferma rimanendo la disposizione del detto articolo 4, lettera b), del ripetuto regio decreto 27 settembre 1923, essa va naturalmente applicata anche alle azioni della Banca di nuova emissione, come stabiliscono gli accordi fra regio Governo e Banca sottoscritti il 5 maggio di quest'anno.

L'art. 70 del nuovo Statuto concerne l'impiego di una parte dell'attuale massa di rispetto, ed è bene di conoscerne la portata. La somma di lire trenta milioni di questa massa di rispetto è vincolata quale fondo di dotazione del Credito Fondiario in liquidazione, già della cessata Banca Nazionale nel Regno. Questo fondo deve conservare la proporzione costante di un decimo dell'ammontare della effettiva circolazione delle cartelle.

Al 30 aprile 1928, siffatta circolazione delle cartelle medesime era di lire 23,434,000, e quindi il fondo di dotazione eccedeva di lire 27,656,600 il decimo di essa. Tale eccedenza, a tenore dell'art. 76 del Testo unico di legge del 1910, potrà essere liquidata per conto della nostra azienda fondiaria soltanto al compimento di tutte le relative operazioni in essere.

Il detto fondo di dotazione trovasi, per altro, impiegato sino a concorrenza di quindici milioni di lire nel capitale dell'Istituto Italiano di Credito Fondiario e quanto a tre milioni di lire nel contributo riguardante il Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 di-

cembre 1908: il resto essendo investito in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato (1).

Con queste osservazioni rimane chiarita l'assegnazione di una parte importante della massa di rispetto generale dell'Istituto di emissione.

La facoltà di costituire riserve straordinarie viene poi regolata fondendo l'attuale art. 67 (²) nell'ultimo capoverso del nuovo art. 69.



La disposizione finale dello Statuto riguarda la convocazione dell'Assemblea generale straordinaria degli azionisti nei casi di scioglimento anticipato, di proroga, di fusione con altre società, di riduzione, di reintegrazione o aumento di capitale sociale e di modificazione dello statuto. Per la validità delle deliberazioni di una tale Assemblea, appare eccessivo di richiedere la presenza di tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale, oggi che questo viene notabilmente aumentato. E l'Amministrazione

⁽¹⁾ Il corrispondente art. 66 in vigore, così dispone:

La massa di rispetto, formata come dispone l'articolo precedente e vincolata come fondo di dotazione del credito fondiario della cessata Banca Nazionale nel Regno per un decimo della effettiva circolazione delle rispettive cartelle, è impiegata in titoli emessi o garantiti dallo Stato o anche in cartelle fondiarie della già Banca Nazionale, a tenore della legge 7 luglio 1905, n. 349, ferme le eccezioni dipendenti dal regio decreto 6 maggio 1891, n. 222, e dalla legge 7 luglio 1902. n. 290.

⁽²⁾ Una riserva straordinaria sarà costituita con porzione delle plus-valenze risultanti dalla liquidazione delle partite che erano considerate immobilizzate agli effetti delle leggi sugli Istituti di emissione. Le somme assegnate a siffatta riserva straordinaria, per deliberazione del Consiglio Superiore, con l'assenso del ministro del tesoro, potranno essere impiegate in modi e forme diversi da quelli indicati nel Titolo II del presente Statuto.

propone che sia, invece, richiesto il doppio di quanto è prescritto per le Assemblee generali ordinarie, cioè, la presenza di tanti soci i quali rappresentino due decimi del capitale, e un decimo in caso di seconda convocazione.



Si porta a compimento l'analisi delle modificazioni che proponiamo di portare allo Statuto attuale della Banca, con i seguenti accenni a varianti di minore importanza:

Viene soppresso l'art. 3; si introducono modificazioni di forma all'art. 8; alle lettere c), d) dell'art. 13 e all'art. 23; si limita agli agenti di cambio e ai notai l'autenticazione della dichiarazione di cui all'art. 9; si coglie all'art. 14, per la facoltà di ricevere somme in conto corrente, il richiamo alla legge; all'art. 18 si toglie, perchè superflua, la parola solidali. Lievi varianti di forma si presentano all'art. 26, al terz'ultimo capoverso del quale si aggiungono dopo le parole ragioni di credito, le parole e di privilegio.

Viene soppresso l'ultimo capoverso dell'art. 29 (nuovo 28), perchè di carattere regolamentare.

Nell'art. 35, (34 nuovo) si limita la firma del verbale dell'Assemblea generale degli azionisti al Presidente dell'Assemblea stessa (il Governatore) e a due azionisti. All'art. 39 (nuovo 38) al posto del Vice Direttore generale, per l'intervento nelle riunioni del Consiglio superiore, si mette il Direttore generale. L'art. 40 nuovo presenta la variante necessaria per comprendervi la nomina del Governatore, e nel successivo articolo 41 (42 attuale) si stabilisce che, per invito di questo, si tengono di regola una volta al mese le adunanze del Consiglio superiore.

L'art. 43, attuale, viene modificato per eliminare particolarità che non sono di carattere statutario, oltre quelle riguardanti attribuzioni del Governatore.

Così nell'art. 42, nuovo, corrispondente al detto 43, come in altri articoli, a cagione del trasferimento nel Governatore di funzioni che sono ora del Direttore generale, al posto di questo si scrive il Governatore. E nell'art. 46 nuovo, si limitano al solo Governatore le comunicazioni che i Sindaci, secondo la disposizione vigente, potevano fare, sin quì, al Consiglio superiore o al Direttore generale, ma che in pratica essi facevano esclusivamente a quest' ultimo. L'art. 65 (nuovo) contiene, oltre a modificazione di forma, la facoltà di mettere, eccezionalmente, agenzie alla diretta dipendenza della Amministrazione centrale.

All'art. 76, attuale, si aggiunge che il Governatore deve possedere iscritte a suo nome 70 azioni della Banca.

La disposizione transitoria dello Statuto in vigore è soppressa.



Tutto ciò premesso, non par superfluo di ricordare che le modificazioni e gli emendamenti allo Statuto onde abbiamo dato ragione sono stati, a suo tempo, discussi dalla presidenza e dalla giunta del Consiglio superiore riunite in Comitato; e sono poi stati diligentemente esaminati, e quindi deliberati, a voti unanimi, dallo stesso Consiglio superiore dell'Istituto: per conseguenza, essi vengono avanti all'Assemblea generale degli azionisti con tutte le consacrazioni di rito, non mancando, per i punti sostanziali, il consenso dello Stato. E s'intende che tanto la disposizione per l'aumento del capitale sociale, quanto le altre modificazioni recate allo Statuto vigente, diverranno operative soltanto quando lo Statuto riformato sarà approvato con regio decreto, che avrebbe forza di legge.

Accordi con il regio Governo.

Nella Relazione presentata all'Assemblea generale ordinaria degli azionisti il 31 marzo decorso, furono esposti i caratteri della riforma monetaria instaurata dal decreto-legge del 21 dicembre 1927, e le modificazioni che l'applicazione di questo recava nella situazione dei conti del nostro Istituto, nel regime della circolazione dei biglietti e degli altri impegni a vista, nella composizione della riserva aurea ed equiparata all'oro, e nei rapporti tra il regio Tesoro e la Banca.

Siffatte modificazioni recavano la necessità di un mutamento in alcune parti dell'atto bancario fondamentale e delle disposizioni legislative successive, originate dalle esigenze belliche e post-belliche, ormai incompatibili con le nuove condizioni di diritto e di fatto.

Gli accordi che il Direttore generale della Banca d'Italia ha sottoscritto con l'On. Ministro delle Finanze il 5 maggio decorso, riguardano, in primo luogo, la circolazione dei biglietti e il tributo a essa relativo.

Stabilito l'obbligo nella Banca, a tenore dell'art. 4 del decreto legge 21 dicembre decorso, di possedere una riserva metallica o equiparata all'oro, in misura non inferiore a 40 per cento, sia per i biglietti, sia per tutti gli altri suoi impegni a vista (vaglia cambiari e altri titoli a vista, conti correnti fruttiferi a vista, e conto corrente a vista del regio Tesoro), cessava la ragione d'essere del preesistente, così detto, limite normale della circolazione, raddoppiato al principio della guerra europea, con l'onere per l'Istituto di corrispondere, sui limiti allargati, un contributo di uno o due per cento all'anno. E cessava, del pari, la giustificazione di eccedenze di circolazione sui limiti stessi, assoggettate a tassa straordinaria commisurata alla ragione dello sconto.

Siffatte disposizioni sono state abrogate ed è stato riconosciuto sostanzialmente equo che la circolazione dei biglietti della Banca, in sino a che sia guarentita, al pari degli altri impegni a vista, dalla prescritta riserva metallica, o equiparata, nella misura di almeno 40 per cento, sia soggetta a una tassa ordinaria di circolazione pari a 1.50 per mille all'anno, da computarsi, naturalmente, sulla media semestrale della circolazione dedotto da questa l'am-

montare medio della esistente riserva metallica ed equiparata (1).

Qualora la proporzione percentuale fra la riserva e la circolazione dei biglietti dovesse discendere al di sotto del limite stabilito dalla legge in 40 per cento, fino al trenta per cento la tassa straordinaria onde saranno colpiti i biglietti così scoperti corrisponderà alla ragione dello sconto aumentata di un decimo. E per ogni 10 per cento successivo di differenza in meno nella proporzione fra riserva e circolazione che dovesse riscontrarsi, la precedente ragione della tassa straordinaria sarebbe aumentata di un altro decimo del saggio di sconto ufficiale (²).

Sinchè la riserva della Banca eccede la proporzione legale di 40 per cento della consistenza dei biglietti in circolazione e degli altri suoi impegni

⁽¹⁾ L'art. 20 del testo unico di legge, approvato nel 1910, disponeva:

[«] È soggetta a tassa la circolazione media effettiva dei biglietti, dedotto l'ammon-« tare della riserva.

[«] Non è soggetta a tassa la circolazione dei biglietti, anche se eccedente i limiti « fissati dall'art. 6, quando i biglietti siano coperti per intero da valuta metallica legale « o da oro in verghe esistenti in cassa.

[«] Parimente non è soggetta a tassa la circolazione dipendente dalle ordinarie anti-« cipazioni al tesoro.

[«] La misura della tassa sulla circolazione normale è di un decimo per cento all'anno ». Com'è noto, e come, del resto, risulta dalle nostre relazioni annuali alle Assemblee ordinarie degli azionisti, la tassa su la circolazione detta normale dei biglietti, negli anni passati, non rappresentava che una piccola porzione del tributo versato dalla Banca nelle casse erariali; ma non si possono instituire paragoni fra una situazione monetaria di inflazione, quale quella che abbiamo dovuto faticosamente superare, e una situazione di circolazione considerata normale agli effetti del cambio interno ed internazionale, come quella conseguita con la riforma del 21 dicembre decorso.

⁽²⁾ Una disposizione analoga a questa, sebbene più minuta nei particolari, si trova nella legge che regola presentemente la *Reichsbank* germanica.

a vista, sussiste un margine di emissione corrispondente alla somma di biglietti che possono essere posti in circolazione fino a ricondurre la proporzione della riserva al 40 per cento degli impegni a vista totali.

È evidente che, anche entro questi margini, l'Istituto unico di emissione, supremo regolatore del mercato, abbia il dovere di mantenere la circolazione dei propri biglietti in determinati limiti, e non accrescerla, eventualmente, in modo non rispondente al migliore andamento del mercato monetario.



L'adozione del « Gold Exchange Standard » e l'importanza che nella riserva dell'Istituto di emissione assume la parte costituita da crediti su paesi esteri nei quali vige la convertibilità dei biglietti in oro, rendeva incompatibili gli antichi limiti proporzionali fra la riserva metallica e quella equiparata. Alla sospensione decretata al principio della guerra europea, è stata sostituita l'abrogazione definitiva delle relative disposizioni legislative. Quei limiti non potevano più oltre sussistere, mentre sinora, non era agevole nè conveniva di sostituirli per considerazioni tecniche e anche psicologiche, che agevolmente si intuiscono. A ogni modo, la questione della proporzione da mantenere fra oro e

divise è soltanto una questione subordinata; mentre è fondamentale quella riguardante il complesso del regime delle riserve, vale a dire la composizione globale di esse in metallo o in crediti su l'estero. Son note le controversie alle quali ha dato e dà luogo questo argomento così nel campo scientifico come in quello della pratica bancaria (1).

Fra tanto, negli accordi onde si discorre, si dà facoltà alla Banca di trasformare, quando lo creda opportuno, in oro una parte delle divise costituenti la riserva equiparata, in considerazione, più che altro, della prevalenza quantitativa che i crediti su l'estero oggidì hanno, rispetto all'oro, nella composizione della riserva formata dall'Istituto a seguito della riforma monetaria (²).

Naturalmente l'Istituto dovrà valersi di tale facoltà con meditata prudenza, considerando da l'una parte la necessità di guardare ai frutti per il bilancio, e dall'altra la convenienza suprema di garantire efficacemente e di dare un maggior pregio alla circolazione, coprendola con oro effettivo. Nei mesi decorsi dopo il 21 dicembre 1927, si è creduto opportuno di trasformare in oro, quasi tutto

⁽¹⁾ Veggansi i nostri cenni alla pag. 47 della relazione presentata agli azionisti nell'Assemblea ordinaria del 31 marzo decorso.

⁽²⁾ Al 10 maggio decorso, il rapporto della riserva all'ammontare totale dei biglietti in circolazione e degli altri impegni a vista della Banca segnava 60.72 per cento, ossia la copertura era di 23.62 per cento in oro metallico e di 37.10 per cento in crediti su l'estero esigibili in valute auree.

in verghe, diciotto milioni di dollari che erano già investiti in titoli, e quindi rappresentati da divise su gli Stati Uniti d'America: vi sarà, per conseguenza, una diminuzione nel reddito delle riserve; ma noi riteniamo, così facendo, di aver ben provveduto agli interessi permanenti della circolazione italiana.

Alla Banca si dà, altresì, facoltà di procedere a riduzioni nella circolazione dei biglietti, ove esse si ritengano utili all'andamento generale del mercato, anche con la realizzazione di parte delle divise estere comprese nella riserva. Se si pensa all'ammontare dei nostri biglietti circolanti indipendentemente da una base di vere e proprie operazioni di credito bancario, e all'esistenza di somme cospicue depositate in conto corrente nelle nostre casse, non si può non riconoscere opportuna una tale disposizione, che, a suo tempo, e in condizioni diverse dalle attuali, potrà essere tradotta in atto convenientemente.



Dovendo la consistenza dei vaglia cambiari e degli altri titoli nominativi a vista in circolazione essere guarentita, come è stato detto, da una riserva metallica o equiparata di almeno 40 per cento, viene abrogato, naturalmente, l'obbligo, fin quì vigente, di tenere a fronte di essa una riserva, nella propor-

zione del 20 per cento, in titoli dello Stato o da questo guarentiti.

Del pari, mentre su la consistenza medesima, al netto della riserva relativa, la Banca era tenuta a versare all'erario una tassa di 4 per mille l'anno, comprensiva del diritto di bollo, ora – che risorge l'obbligo della detta copertura metallica o in divise su l'estero – la tassa è concordata nella stessa misura fissata per i biglietti in circolazione, cioè in 1.50 per mille su la parte non coperta da riserve, ed è abrogata necessariamente la disposizione di legge concernente il tributo applicato sin qu'i.



Le disposizioni riguardanti le anticipazioni ordinarie allo Stato, rimaste in vigore sino al momento della riforma monetaria – in seguito alla quale venne cancellato ogni residuo debito per anticipazioni ordinarie e straordinarie al regio Tesoro – restano abrogate. È stata, peraltro, riconosciuta allo Stato la facoltà di richiedere, e alla Banca di consentire, anticipazioni temporanee sino a concorrenza della somma di lire 450 milioni, all'interesse netto di due per cento l'anno.

I biglietti della Banca corrispondenti a siffatte anticipazioni dovranno essere coperti, anch' essi, nella misura normale del 40 per cento, da riserva metallica ò equiparata all'oro.

Tali biglietti saranno, come in passato, esenti da tassa di circolazione.



L'esercizio del servizio di regia Tesoreria provinciale è fatto senza la prestazione dell'antica cauzione. I titoli governativi che la rappresentano divengono, quindi, disponibilità della Banca (1).

Le spese inerenti al servizio medesimo saranno opportunamente regolate fra lo Stato e la Banca.

Come fondo di cassa per il servizio ordinario di Tesoreria è lasciata alla Banca una dotazione permanente di 50 milioni di lire (in luogo dei 30 milioni esistenti sinora).

Quando il fondo a disposizione del Tesoro si alzi al di sopra di 50 milioni – o discenda al di sotto di questa somma – sulla differenza in più o in meno decorre a favore del Tesoro, o rispettivamente, della Banca, l'antico interesse netto nella ragione di 1 ¹/₂ per cento l'anno.

Le giacenze ordinarie del fondo di Tesoreria a credito dello Stato, sino alla somma di 300 milioni, costituiscono un conto corrente a vista; e, come

⁽¹⁾ Veggasi quanto se ne è detto alla pag. 117 della citata nostra relazione all'Assemblea del passato mese di marzo.

tale, soggetto alla copertura, nella misura di almeno 40 per cento, di riserva metallica o equiparata.

Il regio Tesoro può avere, per il servizio di Tesoreria, anche un conto corrente vincolato; e quindi esente da guarentigia metallica o equiparata da parte della Banca.

Quando il credito complessivo dello Stato in dipendenza del servizio di Tesoreria (vale a dire l'ammontare del conto corrente ordinario a vista e, insieme, di quello vincolato) superasse la somma di 500 milioni di lire, sulla eccedenza, l'interesse annuo dovuto dalla Banca sarà di 3 per cento, come, del resto, nel fatto, è avvenuto sinora.



Per quanto risguarda l'Istituto di liquidazioni, resta fermo il disposto della lettera b) dell'art. 4 del decreto-legge 27 settembre 1923, secondo il quale, sino a tutto l'esercizio 1930, degli utili annuali ripartibili conseguiti dalla Banca, così la parte spettante agli azionisti, come quella destinata allo Stato, rimangono consolidate, tanto per le vecchie azioni, come per le nuove, nelle misure rispettivamente assegnate per l'esercizio 1922, ed ogni eccedenza è accantonata a fronte delle eventuali perdite risultanti dalla gestione dell'Istituto di liquidazioni.

Abrogati, come si è detto, gli antichi limiti normali della circolazione dei biglietti, e venuta meno, per riduzione nella circolazione dei biglietti, l'applicazione di una tassa straordinaria pari all'intera ragione dello sconto – del cui prodotto annuo si accantonavano i tre quarti di fronte alle perdite ora accennate – è stato stabilito che dell'ammontare della nuova tassa ordinaria annua di circolazione di 1 ½ per mille (e così delle eventuali tasse straordinarie) sieno, analogamente, accantonati i tre quarti a copertura delle perdite inerenti alla liquidazione commessa all'Istituto di liquidazioni.

Inoltre, per quanto concerne i titoli di Stato provenienti dallo stesso Istituto di liquidazioni e trasferiti alla Banca, giusta l'art. 3 del decreto legge 6 novembre 1926, n. 1832, e che ora figurano, come sono di fatto, proprietà della Banca stessa, è stato convenuto: che i frutti relativi debbano devolversi, come in passato, in aumento delle riserve esistenti, a fronte della gestione dell'Istituto di liquidazioni, e quindi che i biglietti corrispondenti all'importo di essi titoli sieno esenti da tassa di circolazione; e che le eventuali perdite derivanti da oscillazioni nei conti correnti dei titoli medesimi non ricadano a carico della Banca.

Il trasferimento alla Banca stessa dei titoli governativi già di pertinenza dell'Istituto di liquidazioni portava, di conseguenza, l'abolizione dei limiti già esistenti per i fondi pubblici posseduti in proprio dalla Banca. Le disposizioni legislative che vigevano al riguardo sono abrogate, com'è stato chiarito nella nostra relazione all'Assemblea generale ordinaria del 31 marzo decorso (pag. 118).

Restano del pari abrogate le antiche disposizioni riguardanti i limiti per la consistenza dei depositi in conto corrente fruttiferi, e quelli riguardanti la misura dell'interesse dalla Banca corrisposto su i depositi medesimi.



Per quanto concerne i crediti fruttiferi su paesi esteri nei quali vige la convertibilità dei biglietti in oro, venuti in proprietà della Banca in applicazione del decreto legge 21 dicembre 1927 e che ora fanno parte della riserva di garanzia, è stata convenuta una partecipazione dello Stato ai rispettivi frutti come segue:

1° è devoluto al regio Tesoro l'intero reddito dell'impiego della somma di 90 milioni di dollari (operazione Morgan) già ceduti alla Banca di fronte a cancellazione di debito dello Stato in biglietti, essendo un tale reddito consacrato a servizio del prestito già contratto dallo Stato, onde tale somma venne ricavata;

2º sino al 31 dicembre 1930, salvo poi a regolare la cosa, è devoluta al regio Tesoro la metà del reddito netto proveniente dall'impiego delle altre valute equiparate all'oro, pervenute alla Banca per l'applicazione della riforma monetaria.

Noi siamo sicuri che una tale soluzione equitativa di una questione delicata di riparto di frutti fra il Tesoro e la Banca sarà accolta favorevolmente dai signori azionisti, che hanno sempre fatto gran conto delle ragioni dello Stato in conspetto a quelle del loro Istituto. Del resto - da l'una parte e dall'altra - è bene di non fare affidamento sine die sui redditi di codeste riserve, che oggi surrogano altri benefizi, ai quali la Banca ha dovuto rinunziare per dare un assetto più regolare e più sano alla circolazione cartacea uscita dalla guerra. Bisogna pensare che non siamo soli nel mondo, e che è mestieri di non scendere, per quanto possibile, sotto il livello di altri grandi Istituti centrali, che curano intensamente la propria circolazione e intendono a darle un sottostrato di garanzie considerate incrollabili (1).

⁽⁴⁾ Quali concetti prevalgano nei Paesi anglo-sassoni è ben noto; ma non sono ignorate le tendenze del Presidente della *Reichsbank* germanica, e del governatore della

Non vi può, non vi deve esser fretta, da parte nostra; ma non dobbiamo stancarci di un lavoro perseverante e paziente, anche a scapito, se occorre, di interessi di carattere immediato.

E poichè la riforma del passato dicembre ci ha liberati dall'oppressione del cambio alto e instabile, e ci ha ricondotti a una più onesta circolazione monetaria, occorre di rendere più liberi e più sciolti i nostri movimenti, più semplici e più chiare le situazioni dei nostri conti, come già si è fatto dal gennaio in poi, come meglio si potrà fare in seguito agli accordi testè sottoscritti col regio Governo, e dei quali vi diamo notizia; e come dovrà certamente risultare da un testo di legge bancaria, che sostituisca quello vigente, il quale, anche per infiltrazioni successive, è divenuto un ginepraio di confuse e ingombranti disposizioni, molte delle quali riferentisi a Istituti che hanno perduto la facoltà dell'emissione, o a liquidazioni e a situazioni sorpassate.

La legge bancaria non deve essere aperta soltanto a pochi iniziati, ma deve essere davvero aperta a tutti; e questo fine confidiamo sarà rag-

Banca di Francia. — Intorno alle garanzie specifiche della circolazione dei biglietti mediante le riserve confr. il Cap. V (Note issues and note and Banking reserves) nell'importante volume « Central Banks » di C. H. Kisch e W. A. Elkin, preceduto da una nota dell'onor. Montagu C. Norman, Governatore della Banca d'Inghilterra. — In ordine all'uso delle riserve e ai risultamenti della « politica dell'oro », abilmente condotta dal Sistema bancario degli Stati Uniti d'America, V. l'opera di W. Randolph Burgess: The reserve Banks and the money market, presentata da Benjamin Strong, Governatore della Federal Reserve Bank di New York.

giunto, in adempimento di quanto dispone l'art. 5 del decreto legge del passato dicembre, per cui: « Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, mediante decreto reale, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri e il Direttore generale della Banca d'Italia, a emanare le norme per l'attuazione del presente decreto-legge, e quelle occorrenti per il coordinamento di esso con le disposizioni legislative attualmente applicate all'Istituto di emissione ».

Signori Azionisti,

Le cose esposte in questa relazione vi dicono, in modo abbastanza chiaro, dei mutamenti introdotti nell'ordinamento del nostro Istituto, e segnatamente nel regime della sua circolazione e delle sue riserve di garanzia. Con il corrente esercizio finanziario, la Banca d'Italia, divenuta il solo organismo avente la facoltà di emettere, in Italia, biglietti al portatore e a vista, incomincia un nuovo periodo di vita, che non potrà non essere fecondo di bene per noi, e sovratutto per l'economia dello Stato e della nazione, la quale procede senza posa verso ulteriori meritate fortune.

IL DIRECTORE GENERALE STRINGHER.

	Numero delle azioni	Valore nominale	Importo versato	Capitale sottoscritto	Capitale versato	Massa di rispetto e vecchia riserva straordinaria	Nuova riserva straordinaria	Riserva speciale di proprietà degli azionisti
Attualmente	300,000	800	600	240,000,000	180,000,000	60,000,000	_	150,000,000
Si porta l'azione a L. 1000 nominali e L. 600 versate	300,000	1,000	600	300,000,000	180,000,000	60,000.000	_	150,000,000
Si emettono 100,000 azioni nuove ri- serbate agli azionisti che versano L. 600 in c/ capttale e L. 200 in c/ massa di rispetto, prelevandosi gli 80 milioni dalla Riserva di loro						1		20
proprietà	+ 100,000	_	_	+ 100,000,000	+ 60,000,000	+ 20,000,000	_	- 80,000,000
	400,000	_	_	400,000,000	240,000,000	80,000,000	_	70,000,000
Si emettono 100,000 azioni nuove per le Casse di risparmio che versano:	+ 100,000	_	_	+ 100,000,000	_	_	_	_
L. 600 in c/ capitale	_	_	_	_	+ 60,000,000	-	_	· -
> 200 in c/ massa di rispetto	_	_	_	_	_	+ 20,000,000		_
» 175 per premio a riserva speciale.		_	_	_	_		_	+ 17,500,000
» 325 per supplemento di premio	_	_	_	_			32,500,000	_

Distribuzione di N. 100,000 azioni della Banca d'Italia fra le Casse di Risparmio ed i Monti di Pietà di 1ª categoria.

CASSE DI RISPARMIO	Numero delle azioni	delle CASSE DI RISPARMIO		CASSE DI RISPARMIO	Numero delle azioni
Acquapendente	34	Riporto	14,591	Riporto	64,542
Alba	192	Fossano	183	Rimini	236
Alessandria	623	Genova	2,563	Roma	1,283
Amandola	86	Gorizia	347	Rovereto	413
Ancona	99	Imola	339	Rovigo	384
Andria	29	Jesi	345	Salerno	148
Aquila	184	Livorno	265	S. Marino	27
Ascoli Piceno	408	Loreto Marche	58	S. Miniato	501
Asti	1,205	Lucca	1,464	Sassuolo	76
Atri	10	Lugo	100	Savigliano	122
Barletta	2	Macerata	529	Savona	94
Biella	580	Merano	100	Monte Paschi Siena (Cassa Risp.) .	5,215
Bologna	2,538	Milano	24,035	Spezia	204
Bolzano	170	Modena	670 ⁻	Spoleto	60
Bra	253	Mondovi	128	Terni	222
Cagli	52	Banco Napoli (Cassa Risp.)	4,018	Tolentino	117
Camerino	418	Narni	48	Torino	10,467
Carpi	153	Nereto	47	Tortona	124
Carrara	77	Orvieto	155	Trento	683
Cassano Murge	2	Osimo	72	Trieste	770
Cento	239	Padova	2,289	Tripoli	85
Cesena	247	Banco Sicilia Palermo (Cassa Risp.)	3,937	Udine	702
Chieti	116	Palerno " Vittorio Emanuele "	2,636	Venezia	1,927
Città di Castello	175	Parma	1,022	Vercelli	1,152
Civitavecchia	85	Pergola	78	Verona e Vicenza	3,041
Cortona	120	Persiceto	51	Vigevano	185
Cosenza	100	Perugia	369	Vignola	100
Cuneo	752	Pesaro	202	Viterbo	159
Cupramontana	68	Pescia	173	Volterra	149
Fabriano	87	Piacenza	1,154	Monti di Pietà.	
Fano	72	Pisa	537	Ģ.	F10
Fermo	100	Pistoia	626	Monte di Bologna	518
Ferrara	537	Pola	129	Monte di Pietà di Faenza R. Azienda dei Presti di Firenze.	170 118
Firenze	4,146	Prato	403	Monte Pietà di Roma	1,688
Fiume	150	Ravenna	591	Istituto S. Paolo di Torino	2,318
Foligno	150	Recanati	188	Istituto di Credito delle	_,
Forli	332	Reggio Emilia	100	Casse di Risparmio Italiane	2,000
A riportare	14,591	A riportare	64,542	Totale	100,000